



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MELONCELLI | ACHILLE  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BRUNETTI   | ROMEO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | TAMILIA    | NICOLINO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7293/09 depositato il 13/11/2009
- avverso la sentenza n° 112/02/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI DI RIETI

controparte:

difeso da:  
BONAFACCIA DR. ROBERTO  
LGTEVERE DELLA MAGLIANA 118 00153 ROMA RM

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 880010100874 2007 IVA+IRPEF+IRAP 2003

SEZIONE  
N° 20  
REG.GENERALE  
N° 7293/09  
UDIENZA DEL  
18/05/2011 ore 09:00

SENTENZA  
N°  
*135/20/11*  
PRONUNCIATA IL:  
*18.5.11*

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
*30/5/11*  
Il Segretario  
*[Signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 18.1.2008 [redacted] (titolare di esercizio di bar e caffè in [redacted] ha impugnato l'avviso di accertamento (anno di imposta 2003) con cui l'Ufficio di Rieti ha determinato maggiori ricavi, e conseguenti maggiori imposte dovute, sulla base di una percentuale di ricarico del 170% rispetto al costo del venduto, senza considerare che l'esercizio si trovava in un piccolo paese. Il contribuente lamentava anche di non essere stato sentito.

L'Ufficio, dopo aver rilevato che dagli elementi acquisiti era risultata una attività antieconomica, concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti - dopo aver osservato che il comportamento antieconomico andava considerato un mero indizio da integrarsi con ulteriori elementi concreti di evasione, diversi dalla percentuale di ricarico ancorata a meri calcoli statistici - accoglieva il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ufficio, deducendo che non era obbligato a convocare il contribuente in quanto l'accertamento non era stato effettuato in base agli studi di settore. Deduceva, inoltre, che spettava al contribuente giustificare il comportamento antieconomico.

Replicava il contribuente chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.

L'appello non è fondato.

L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'Ufficio.

Il Collegio rileva che l'attività (esercizio di bar e caffè) era svolta dal contribuente in una piccola frazione di un piccolo paese (la circostanza non è contestata dall'Ufficio) e che il titolare a causa della crisi economica era stato costretto nel 2004, anno dell'accertamento, a cessare l'attività sia per mancanza di clientela che per motivi di salute.

A fronte di tale situazione appare non coerente il comportamento dell'Ufficio che si è limitato sulla base della sola percentuale di ricarico pari al 170% del costo del venduto, ad aumentare i ricavi di vendita.

E' di tutta evidenza che la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal contribuente doveva essere desunta, anzitutto, dalle circostanze in fatto sopra indicate, confermate successivamente proprio dalla intervenuta cessazione dell'attività.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 18.1.2008 [redacted] (titolare di esercizio di bar e caffè in [redacted] ha impugnato l'avviso di accertamento (anno di imposta 2003) con cui l'Ufficio di Rieti ha determinato maggiori ricavi, e conseguenti maggiori imposte dovute, sulla base di una percentuale di ricarico del 170% rispetto al costo del venduto, senza considerare che l'esercizio si trovava in un piccolo paese. Il contribuente lamentava anche di non essere stato sentito.

L'Ufficio, dopo aver rilevato che dagli elementi acquisiti era risultata una attività antieconomica, concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti - dopo aver osservato che il comportamento antieconomico andava considerato un mero indizio da integrarsi con ulteriori elementi concreti di evasione, diversi dalla percentuale di ricarico ancorata a meri calcoli statistici - accoglieva il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ufficio, deducendo che non era obbligato a convocare il contribuente in quanto l'accertamento non era stato effettuato in base agli studi di settore. Deduceva, inoltre, che spettava al contribuente giustificare il comportamento antieconomico.

Replicava il contribuente chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.

L'appello non è fondato.

L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dall'Ufficio.

Il Collegio rileva che l'attività (esercizio di bar e caffè) era svolta dal contribuente in una piccola frazione di un piccolo paese (la circostanza non è contestata dall'Ufficio) e che il titolare a causa della crisi economica era stato costretto nel 2004, anno dell'accertamento, a cessare l'attività sia per mancanza di clientela che per motivi di salute.

A fronte di tale situazione appare non coerente il comportamento dell'Ufficio che si è limitato sulla base della sola percentuale di ricarico pari al 170% del costo del venduto, ad aumentare i ricavi di vendita.

E' di tutta evidenza che la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal contribuente doveva essere desunta, anzitutto, dalle circostanze in fatto sopra indicate, confermate successivamente proprio dalla intervenuta cessazione dell'attività.

